

Reggio Calabria, 15.03.2018

Al Segretario Generale
n.q. di Presidente della Delegazione Trattante

Al Dirigente del Settore
Risorse Umane e Patrimonio Collettivo

Al Dirigente del Settore
Programmazione Economica e Finanziaria

Al Responsabile Relazioni Sindacali

e, p.c.

Al Sig. Sindaco
Avv. Giuseppe Falcomatà

Al Sig. Vice Sindaco
Avv. Armando Neri
con delega al personale

SEDE



OGGETTO: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici.
Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche)

Pervengono a questa RSU numerose segnalazioni da parte di dipendenti, i quali, essendo a conoscenza delle recenti modifiche normative in materia di lavori servizi e forniture, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, chiedono notizie in merito alla disapplicazione del citato decreto con riferimento alla mancata adozione del regolamento comunale, al quale è demandata la disciplina degli incentivi tecnici (V. Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche).

Infatti, sulla base di quanto stabilito all'art. 113 del citato decreto, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Al comma 3) dell'art. 113 del citato decreto, viene stabilito che: ***“l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 113, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonchè tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2.”***

Inoltre, al comma 4) viene stabilito che: ***“Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare***

referimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori”.

Pertanto, per poter dare adeguato riscontro alle legittime aspettative dei dipendenti, la RSU, che sottoscrive il presente documento, in considerazione del fatto che non ritiene plausibile la mancata adozione del regolamento di disciplina degli incentivi tecnici, che di fatto costituisce un ostacolo all'incremento del salario accessorio dei dipendenti e al contempo non contribuisce a rendere più efficiente l'attività amministrativa, chiede alla S.V. di convocare un apposito incontro al fine di conoscere le reali motivazioni che, ancora oggi, non consentono l'adozione del citato regolamento.

Si coglie, infine, l'occasione per chiedere il riavvio delle trattative sospese di cui alla nota Prot. Nr. 200826 del 19.12.2017, nell'ambito della quale si prevedeva l'avvio di un percorso di revisione con particolare riferimento al Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi e al Sistema di Valutazione della Performance.

Si attende cortese riscontro.

Cordiali saluti.

La RSU

f.to **AROI** Consolato Salvatore

f.to **ARTUSO** Antonino

f.to **MAURO** Giovanni